



COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

Servizi Pubblici Locali

**Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179,
convertito con legge n. 221/2012**

La disciplina dei servizi pubblici locali è divenuta, di recente, materia d'attualità a seguito di provvedimenti normativi che hanno coinvolto le istituzioni, in ambito nazionale e sovranazionale; ne sono seguiti un ampio dibattito dottrinario e diversi pronunciamenti giurisprudenziali.

Sul tema è d'obbligo sottolineare, preliminarmente, come la materia dei servizi pubblici locali si stia sviluppando in maniera frenetica e disorganica: è stata oggetto nel corso degli ultimi anni, di diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria che una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

La definizione di servizi pubblici locali, prevista dall'articolo 112 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), fa riferimento a quei servizi di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, che abbiano per oggetto la produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha puntualizzato come per "servizio pubblico" debba intendersi "qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purchè risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi". Secondo tale orientamento rientra nella nozione di servizio pubblico locale "qualsiasi attività che si concretizza nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale"

Ad integrazione del quadro sopra esposto occorre però soffermarsi sull'espressione "servizi pubblici di interesse generale" la quale, non presente nel Trattato Funzionamento Unione Europea (TFUE) del 2008, è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale", invece contenuta in detto Trattato. E' un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato sia quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (così il Libro verde sui servizi di interesse generale, Commissione europea COM/2003/270).

Pertanto per servizi pubblici di interesse generale devono intendersi quelle attività che, per loro caratteristiche oggettive, riguardano un interesse diffuso nella collettività alla continuità delle loro prestazioni, alla loro effettività e alla loro qualità minima.

Nella categoria dei servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) rientrano i servizi pubblici locali (così anche Corte dei conti, sez. Lombardia, parere n. 506 del 27.11.2012). Sul punto si osserva che l'articolo 1 della Direttiva 2006/123/CE e l'articolo 14 TFUE rimettono agli Stati membri il compito di definire, in conformità al diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo essi debbano essere organizzati e finanziati in coerenza alle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, ed a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Servizi pubblici locali a rilevanza economica e privi di tale rilevanza

I servizi pubblici locali si suddividono in servizi senza rilevanza economica e servizi a rilevanza economica. Circa il dibattuto tema della rilevanza economica dei servizi pubblici rivolti all'utenza deve farsi riferimento ormai al potere autonomistico degli enti locali nell'organizzazione degli stessi e dei fattori che in concreto possono condizionarne la portata, fatte salve specifiche discipline di settore. In tal senso recentemente il Consiglio di Stato (Sezione VI n. 762 dell'11/02/2013) ha affermato che "*Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 -bis D.L. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli Enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio con tali disposizioni perseguito, dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house*".

Ne deriva conseguentemente una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta delle tipologie organizzative. L'ordinamento non propone infatti una specifica tipologia organizzativa demandando agli enti l'individuazione di un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti ovvero: al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti e principalmente all'interesse della collettività.

Ai sensi del D.L. 179/2012 nel rispetto dei criteri previsti all'art. 34, comma 20, la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici va effettuata dunque sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività. Ciò deve essere necessariamente correlato all'imprescindibile interesse dell'utente del servizio affinché ne fruisca nel miglior modo possibile e certamente alle condizioni più convenienti. Il nuovo assetto risulta inoltre ampiamente coerente con quanto, ancora oggi, confermato dall'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 il quale, nel definire i servizi pubblici locali, espressamente prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano alla loro gestione.

Considerato dunque che l'ordinamento, con il D.L. 179/2012, non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa delineando piuttosto un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti, e che i servizi pubblici locali comprendono anche quelli resi agli utenti in modo meramente erogativo, che per loro natura non richiedono una organizzazione di impresa in senso tecnico ed obiettivo (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012), ne consegue che, per la classificazione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, deve farsi riferimento non tanto a definizioni giuridiche quanto pratiche ed eminentemente di fattibilità finanziaria: *"...La distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare a seconda della scelta dell'ente pubblico con o senza copertura dei costi)"* (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012) e ancora *"il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio."* (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 2537 del 3/05/2012).

Sempre ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 6529 del 10/09/2010), aveva già ritenuto in precedenza che è l'Ente a "qualificare" il servizio affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva dai vari elementi di sviluppo del contesto quali: la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo. La sentenza, rafforzando le interpretazioni giurisprudenziali in precedenza assunte in ordine al riconoscimento della competenza esclusiva dell'Ente a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno, afferma espressamente: *"La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi"*.

Sulla base di quanto sin qui rilevato si può, in sintesi, affermare che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica rientrano invece nello svolgimento di attività rese

senza finalità lucrative o mediante perseguimento di un corrispettivo comunque non adeguato a coprire il costo del servizio. A tal fine assumono rilievo: l'assenza di uno scopo puramente lucrativo; la mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività; l'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che, per obbligo di legge o per disposizione statutaria/regolamentare del Comune, prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche agli esercenti i servizi.

Facendo ricorso ad un criterio relativistico di definizione e tenendo conto dei singoli casi concreti, un servizio pubblico è pertanto da considerare di tipo economico quando la sua organizzazione avvenga con modalità di tipo imprenditoriale (o societario) ed il profitto aziendale sia tra gli obiettivi primari di bilancio, ovvero la sua gestione sia orientata a contenere i costi massimizzando gli utili a vantaggio del gestore, mentre il servizio è privo di tale rilevanza economica quando non proietti l'attività aziendale al solo guadagno o al solo lucro, bensì al servizio in sé.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha attraversato negli ultimi anni ripetute vicissitudini legislative e politiche che ne hanno resa confusa e complessa la sua applicazione.

Un primo vuoto normativo è derivato dalle consultazioni referendarie del giugno 2011 che hanno abrogato la normativa previgente in materia.

Il D.L. 138/2001, la legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) e il decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) sono ritornati sulla materia ridefinendone la disciplina generale, favorendo economie di scala e l'efficienza dei servizi stessi; il "Decreto Liberalizzazioni", con la finalità di limitare al massimo il ricorso delle gestioni dirette incentivando la concorrenza nei diversi settori. Ulteriori disposizioni sono state inserite dal Decreto Legge Crescita del Paese (D.L. 83/2012).

Successivamente è poi intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate con l'art. 4 del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare con il referendum del giugno 2011.

La sentenza della corte Costituzionale ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privi di una disciplina nazionale di carattere generale ma non per questo in una situazione di vuoto normativo. Infatti:

1. in materia trova applicazione quanto normato in sede comunitaria sia nel Trattato Funzionamento Unione Europea (la gestione diretta del servizio pubblico locale è ammessa se lo stato membro ritiene che l'applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto o in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico, restando riservato all'ordinamento comunitario il sindacato sull'eventuale "errore manifesto" alla base della decisione dello stato); sia nella giurisprudenza comunitaria (le regole sulla concorrenza non ostano ad una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene);
2. non è incluso nel perimetro dell'illegittimità l'art. 3 bis del D.L. 138/2011, introdotto dall'art. 25 del D.L. 1/2012 in materia di riorganizzazione territoriale dei servizi pubblici locali a rete;
3. i settori dei servizi cosiddetti "esclusi" restano disciplinati dalle specifiche normative in materia.

Sulla materia dei servizi pubblici locali è poi, da ultimo, intervenuto il D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 con modificazioni, che all'art. 34, commi 20-25, ha previsto che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell'ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento prescelta, deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e devono inoltre risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. Per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso sono previsti obblighi di conformazione e scadenze; sono espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali (comma 25).

E' stato inoltre novellato l'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza (comma 23).

Il D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 è intervenuto nella materia dei servizi pubblici locali prevedendo all'articolo 3 che *"i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime"*.

Si riportano di seguito i commi 20 e 21 del citato articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221/2012, che, come sin qui esposto, ha apportato modifiche importanti alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della relazione che, salve le ipotesi di cui al comma 25 del citato articolo, è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nel suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione anche con riferimento all'articolo 106 del Trattato Funzionamento Unione Europea, il quale prevede l'applicazione delle regole della concorrenza anche al settore dei servizi di interesse economico generale, salvo il caso in cui ciò osti al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In sintesi l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

- con affidamento in appalto o in concessione;
- tramite affidamento a società a capitale misto pubblico e privato;
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

In ultimo, l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 del 23 dicembre 2022, attuativo della legge delega n. 118/2022, recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che: "

- 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti,** nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.** Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Dunque, la disposizione prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le 5 Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201.

Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Ricognizione dei servizi pubblici locali dell'Ente

Con la presente relazione, ai sensi del comma 20 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221 del 17.12.2012, si intende, con valenza ricognitiva, verificare i contenuti richiesti dal legislatore nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dal Comune, ovvero:

- a) verifica delle indicazioni delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Il successivo comma 21 del precitato articolo, stabilisce che gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, debbano essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando, entro tale data, la relazione prevista al precedente comma 20; qualora non sia prevista una data di scadenza per gli affidamenti, gli enti devono provvedere contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma 21 determinano la cessazione dell'affidamento alla data del 31.12.2013.

In conformità a quanto previsto dal richiamato punto 2) dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 ed in coerenza con quanto normato dall'articolo 34, commi 20 e seguenti della legge 221/2012, si è proceduto ad una verifica puntuale di tutta la tipologia dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale di Agerola alla data del 31/12/2022, in concomitanza con l'analoga scadenza della revisione e razionalizzazione delle partecipazioni di cui ex art. 20 del D. Lgs n. 175 del 19.08.2016 e s.m.i., al fine di verificare il rispetto della normativa citata.

Quadro complessivo dei servizi erogati dal Comune di Agerola con schema di classificazione suddiviso per servizi pubblici locali, senza ed a rilevanza economica con riferimento alla data del 31.12.2022:

SERVIZIO	CLASSIFICAZIONE	NOTE
Servizio gestione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica (prevede operazioni svolte su beni patrimoniali e non direttamente a favore degli utenti finali, che lo assimilano ad attività strumentale	Trattasi di servizio (inserito tra i servizi locali indispensabili dal Decreto M.I. 28.05.1993 in materia di non assoggettabilità ad esecuzioni forzose) caratterizzato dall'assenza di una utenza diffusa pagatrice di prezzi/tariffe e la cui remunerazione è costituita da un corrispettivo erogato dal Comune. Il servizio è affidato, alla ditta Pagano spa con sede in Roma, con contratto Rep 4/2007, per anni 20 scadente il 31 marzo 2027.
Servizi vari cimiteriali	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	I servizi cimiteriali sono soggetti ad apposite tariffe che non garantiscono comunque l'intera copertura dei relativi costi. La maggior parte dei servizi cimiteriali in genere vengono svolti in amministrazione diretta dal Comune con proprio personale. La manutenzione ordinaria del cimitero (pulizia locali e luoghi sacri, pulizia aree comuni del cimitero, ecc) oltre alle attività di inumazione ed esumazione è ricompresa nel contratto Global service affidato per anni 3 alla ditta esterna società Progettambiente soc. coop. con sede in Potenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 codice dei contratti, giusto contratto Rep 153/2021 con scadenza al 30.06.2024. Il servizio di trasporto funebre di salme viene esercitato dalle imprese di Onoranze funebri accreditate ai sensi della L.R. 12 del 2001 modificata dalla 7 del 2013 DGRC n. 732 del 27/11/2017. Le prestazioni a carico del Comune e cioè il trasporto dei nati morti, il recupero salme, il trasporto di indigenti deceduti fuori dal territorio comunale, il servizio

		omnicomprensivo di trasporto e cassa per indigenti vengono svolte direttamente dal Comune tramite le predette imprese accreditate.
Servizio imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni (Attuale all'interno del Canone Patrimoniale)	Servizio Pubblico locale privo di rilevanza economica	Il servizio, soggetto a specifiche tariffe, è gestito in privativa comunale. Le attività di affissione e contestuale rimozione dei manifesti dagli spazi pubblicitari sono assicurate a titolo gratuito dalla ditta esterna società Progettambiente soc. coop con sede in Potenza, già affidataria del contratto di Global service Rep. n. 153.2021 per anni 3 con scadenza al 30.06.2024.
Servizio verde pubblico	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica (è discussa in dottrina la sua definizione come attività strumentale piuttosto che come servizio pubblico locale)	Il servizio prevede operazioni svolte su beni patrimoniali ed a favore dei cittadini senza che siano previste specifiche tariffe, La sua gestione è ricompresa nel contratto di Global Service Rep. n. 153.2021 per anni 3 con scadenza al 30.06.2024 affidato alla ditta esterna società Progettambiente soc. coop con sede in Potenza.
Servizi comunali di supporto scolastico (refezione scolastica, trasporto scolastico) con finalità sociale ed educativa	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Servizi gestiti in economia diretta da parte del Comune, con il supporto esterno mediante affidamento dei rispettivi servizi. Gli stessi rivestono carattere socio assistenziale educativo in ambito scolastico a sostegno delle famiglie, con differenziazione delle rette di accesso sulla base dell'Isee, senza utile di impresa e senza la previsione di entrate finalizzate alla copertura integrale dei costi. Refezione scolastica - servizio a domanda individuale - Servizio affidato alla ditta esterna GLM Ristorazione srl, con contratto Rep. 154/2021 del 12.11.2021 ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016, per anni tre. Scadenza: 31.05.2024 Servizio Trasporto scolastico - Servizio affidato a ditta esterna FA.GA.M. s.a.s di Amodio Luca con contratto Rep. 122/2017 del 26.06.2017 ai sensi dell'art. 60 del

		codice dei contratti di cui al D. lgs. 50/2016, per anni cinque, e quindi sino al 12.05.2023 di seguito alle proroghe Covid e sino al 09.06.2023 di seguito alla proroga tecnica disposta nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara. Con contratto Rep. 178/2023 del 11.09.2023 il servizio è stato affidato previo espletamento di gara ai sensi dell'art. 60 del d. lgs 50/2016, alla medesima ditta FA.GA.M. per anni cinque a tutto il 30.06.2028.
Servizio gestione spazi culturali (biblioteca, archivi, complessi monumentali)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Biblioteca: Amministrazione diretta con servizio di supporto affidato alla locale Associazione no profit Pro Loco di Agerola, mediante convenzione. Archivi: Amministrazione diretta Complessi monumentali (Casa della Corte- Museo civico) Amministrazione diretta
Servizio gestione canile	Servizio pubblico locale Privo di rilevanza economica	Il servizio è interamente finanziato con fondi comunali ed è affidato a ditta esterna, Società Cooperativa Dog Park con sede in Ottaviano, per mesi 36, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016. Scadenza 30.06.2025
Servizio illuminazione Votiva presso il cimitero comunale	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	Il servizio ha rilevanza economica essendo caratterizzato, pur nel suo modesto valore, dalla sussistenza di una utenza pagatrice di tariffa sufficiente a garantire un utile di impresa ed un corrispettivo a favore del Comune. Il servizio è stato affidato con determina n. 208 del 28/12/2020 per anni uno alla ditta "MC ECOEDIL COSTRUZIONI soc.cop. con sede in Agerola, giusto contratto Rep 153/2021 e poi prorogato con det. n. 226 del 23/12/2021 del Settore LL.PP. fino all'aggiudicazione della nuova gara - A conclusione della procedura di gara, in data 28.09.2023, la concessione del servizio di Illuminazione votiva è stato affidato, giusto contratto rep. n.182/2023 alla medesima

		ditta per anni 4 con scadenza al 15.02.2027
Servizio gestione impianti sportivi comunali	Servizio Pubblico locale a rilevanza si economica	Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 la gestione degli impianti sportivi comunali assume le funzioni di un particolare servizio pubblico locale in quanto l'utilizzo del patrimonio è finalizzato alla promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio sia della salute dei cittadini che alla vitalità sociale della comunità. Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 858 del 2021 e n. 1557/2023,) la concessione degli impianti pubblici sportivi integra concessioni di servizio pubblico locale, rispetto alle quali è essenziale la "gestione" del bene e la finalizzazione al pubblico che fruisce dei relativi servizi. La nozione di servizio pubblico si sposa con quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali, quando siano destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, l'affidamento si connota in termini di concessione di servizi, rientranti tra quelli economici quando sia retribuita una remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato" mediante le tariffe pagate dall'utenza. Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività "deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di

		manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc." (così Cons. Stato, V, n. 858/21). Il comune di Agerola dispone di n. 3 complessi sportivi funzionali la cui gestione, in carenza di risorse umane comunali, è stata affidata a terzi nelle forme consentite dalla normativa vigente in merito. La gestione degli stessi ha rilevanza economica in quanto il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi di gestione. In dettaglio nelle tre schede allegate vengono fornite le varie caratteristiche richieste dalla normativa vigente.
--	--	--

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - discipline settoriali – gestiti da autorità d'ambito ottimale (ATO).

SERVIZIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Servizio idrico integrato	L. 5/01/1994 n. 36 successivamente abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 152/2006 Soggetto gestore: AUSINO SPA, con sede a Cava dei Tirreni. Società partecipata dal Comune con una quota del 4,47%.

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica erogati dal Comune esclusi ex art. 34 dalla rilevazione

SERVIZIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Servizio distribuzione gas naturale	D.Lgs. 164/2000 D.Lgs. 93/2011 D. L. 159/2007 convertito in L. 222/2007 ATM CN1 (Decreto Min. Sviluppo economico 19/01/2011 – Decreto Min. Sviluppo economico 18/10/2011) Soggetto gestore: Italgas

Per ciascuno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sopra elencati (ad eccezione dei servizi "a rete" e di quelli esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 34) viene di seguito riportata la scheda di dettaglio compilata dal settore competente in occasione della ricognizione.

3.1 Le schede di rilevazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati

RELAZIONE D.L. 18/10/2012 N. 179, Art. 34 COMMI 20-27 convertito in L. 17/12/2012, n. 221

Scheda di rilevazione dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

CONCESSIONE GESTIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

L'affidamento ha come oggetto i seguenti obblighi di servizio pubblico locale:

1.) la gestione del servizio di illuminazione votiva così caratterizzato:

- a. fornitura di energia elettrica per l'illuminazione votiva e quella necessaria all'espletamento del servizio 24 ore su 24 ore salvo casi di forza maggiore;
- b. costruire gli allacciamenti richiesti dall'utenza, compreso scavi e rinterri;
- c. mantenere in efficienza gli impianti elettrici e relativi quadri (voti e non) esistenti nel cimitero assicurando tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al rispetto delle norme di sicurezza, ivi compreso gli impianti elettrici della Cappella e di tutti i locali di servizio all'interno del cimitero e sul cancello principale di ingresso;
- d. concessione gratuita delle lampade perenni ed occasionali per i caduti in guerra;
- e. gestione del rapporto con l'utenza con relativa riscossione della tariffe fissate dal Comune;
- f. Assistenza tecnica negli interventi periodici di esumazione d interrazione in relazione all'impianto elettrico interessato dagli scavi;
- g. Verifica periodica di messa a terra degli impianti ai sensi del DPR 462/2001;

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è tuttora gestito ditta MC Ecoedil costruzioni società cooperativa con sede in Agerola iscritta alla CCIAA di Napoli n. iscrizione REA 957139 a seguito di espletamento di gara, mediante procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016, con applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio è stato affidato con determina n. 208 del 28/12/2020 per anni uno alla ditta "MC ECOEDIL COSTRUZIONI soc.cop. con sede in Agerola, giusto contratto Rep 153/2021 e poi prorogato, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, con det. n. 226 del 23/12/2021 del Settore LL.PP. A conclusione della procedura di gara, in data 28.09.2023, la concessione del servizio di Illuminazione votiva è stato affidato, giusto contratto rep. n.182/2023 alla medesima ditta per anni 4

4. DATA DI SCADENZA: 15.02.2027

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il contratto non prevede che l'Amministrazione comunale eroghi un contributo annuale, alla ditta concessionaria quale concorso alle spese di gestione.
Per la gestione del servizio la ditta concessionaria assicura un corrispettivo annuo a favore del Comune di € 18.000,00 quale compenso forfettario per la gestione occasionale delle lampade votive nella ricorrenze dei giorni 1 e 2 novembre. La stessa è tenuta altresì al versamento dell'aggio offerto in sede di gara del 16,16%, sugli introiti della gestione ordinaria delle lampade votive.

Scheda di rilevazione dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

CONCESSIONE CAMPO DA CALCIO CON ANNESSI SERVIZI E SPOGLIATOI IN LOCALITÀ SAN LORENZO

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

L'impianto oggetto di affidamento in concessione dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire i requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza, le dotazioni di personale, le dotazioni di attrezzature necessarie, e tutto quanto occorrente nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia o che saranno emanate durante il periodo di gestione.

E' in particolare a carico del concessionario la fornitura di arredi e quant'altro necessario a rendere funzionali i locali spogliatoi e la dotazione di ogni attrezzatura occorrente per la gestione dell'impianto e a rendere possibile lo svolgimento delle attività sportive compatibili con esso.

Il concessionario dovrà in particolare assicurare lo svolgimento delle attività in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, restando a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione; dovrà, altresì, adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il concessionario risponde giuridicamente ed amministrativamente dell'ottemperanza delle suddette disposizioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concessionario dovrà:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla gestione dei diversi servizi erogati all'utenza, vigenti o che potranno essere emanate durante il corso dell'espletamento della concessione;
- controllare e vigilare affinché i propri operatori, incaricati per ogni singolo servizio, svolgano i loro compiti nell'osservanza delle norme organizzative relative alla gestione e conduzione dell'impianto;
- garantire l'utilizzo di personale in numero sufficiente ad assicurare una perfetta gestione dei diversi servizi erogati all'utenza;
- avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali, in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti per l'espletamento dei compiti e delle attività loro assegnati, tali da garantire un elevato livello di prestazioni;
- garantire che il personale adibito ai diversi servizi si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità del servizio espletato;
- provvedere, in caso di assenze degli operatori incaricati dei servizi, alla relativa sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica;
- applicare nei confronti di tutto il personale dipendente occupato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsti dalla normativa vigente nello specifico settore;
- garantire le funzioni di coordinamento e di direzione del servizio in concessione;
- vigilare sul buon andamento di ogni aspetto del servizio;
- informare-formare il personale di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali - e applicarlo per quanto di propria competenza;
- formare il personale addetto ai servizi sul corretto uso dei dispositivi di protezione nonché sulle norme comportamentali da osservare nella gestione delle emergenze e sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ivi compreso lo svolgimento di esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

- fornire, prima dell'inizio della gestione, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - effettuare i controlli necessari a prevenire gli incendi;
 - garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti, ivi compresi gli impianti antincendio;
 - garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva;
 - adempiere alle verifiche periodiche secondo le specifiche disposizioni vigenti in materia, sugli impianti termici, elettrici e di messa a terra, ascensore, etc.;
 - ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio non esplicitamente indicato nel presente capitolato ma previsto dalle vigenti disposizioni legislative applicabili alla fattispecie.
- Il concessionario dovrà inoltre acquisire, a propria cura e spese, ogni ulteriore autorizzazione e/o licenze prescritte dalle vigenti disposizioni legislative sia per la gestione dell'impianto che per le diverse attività e manifestazioni.
- Sono a carico del concessionario:
- le spese per la fornitura gas, acqua e luce a servizio della struttura, previa voltaura entro la data fissata per la consegna ovvero entro il termine diversamente prescritto in presenza di consegna anticipata, del relativo contratto a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione di tale utenza per tutto il periodo di gestione;
 - direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
 - pulizia giornaliera di tutti i locali e degli spazi interni, utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente anche in materia di covid-19;
 - custodia, vigilanza e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento sia dei locali che degli ambiti esterni;
 - fornitura dei prodotti di consumo e di manutenzione;
 - stipula delle polizze assicurative;
 - spese contrattuali;
 - imposte tasse contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione;
 - promozione e organizzazione delle diverse attività sportive, ricreative e didattiche;
 - conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici;
 - manutenzione ordinaria delle opere murarie costituenti l'edificio e le opere esterne.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

La concessione è stata affidata per anni 3 (tre) alla società S.S.D. AGEROLA s.r.l. – C.F. 09697951219 – P.IVA 09697951219 – Via F. S. Acampora n. 4 – 80051 AGEROLA (NA) mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020.

Atti amministrativi di concessione: Determinazione a contrarre del Settore LL.PP. e Ambiente n. 126 del 01.09.2021 in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 6.08.2021-

Nelle more della stipula del contratto, in data 02.09.2021 è stato redatto verbale di consegna impianto ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2000 convertito nella legge 120/2020, dal quale decorrono i termine dell'affidamento fissato in n. 3 anni.

4. DATA DI SCADENZA: 01.09.2024

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

L'importo del canone annuo offerto in favore dell'Ente è pari ad € 1.200,00 al netto di IVA (per un importo totale di 3.600,00 oltre IVA per le tre annualità)

RELAZIONE D.L. 18/10/2012 N. 179, Art. 34 COMMI 20-27 convertito in L. 17/12/2012, n. 221

Scheda di rilevazione dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE – TENNIS E CALCETTO – VIA S. DI GIACOMO FRAZIONE SAN LAZZARO

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

Il concessionario si impegna a tenere in continuo stato di manutenzione, di efficienza e buon funzionamento l'impianto sportivo in concessione. Nella conduzione dell'impianto il concessionario è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, obbligandosi ad utilizzare lo stesso impianto e le attrezzature disponibili con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.

I campi da gioco e le relative pertinenze devono essere utilizzati esclusivamente allo scopo a cui sono destinati; in particolare per quanto concerne le aree a verde devono essere tenute in perfetto stato di manutenzione ed essere fruibili liberamente dall'utenza per lo scopo pubblico esclusivo di verde attrezzato.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e/o cose, tanto del concessionario stesso quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze connesse alla gestione dei servizi oggetto di concessione, anche se eseguite da parte di terzi.

Il concessionario, in merito a quanto precede, ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Ente tutte quelle circostanze o fatti ritenuti di impedimento al regolare utilizzo dell'impianto.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Regioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

La concessione è stata affidata alla S.S.D. Real Agerola Futsal s.r.l. - C.F. e P.IVA 09981831218 – Via dei Campi n. 5 – 80051 AGEROLA (NA) mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020.

Atti amministrativi di affidamento:

Con determina n. 113 del 04.09.2020 del Settore Lavori Pubblici la concessione è stata affidata, per anni 1 con decorrenza dal 23.06.2021 (data di consegna) e con scadenza al 22.06.2022 alla S.S.D. Real Agerola Futsal s.r.l. - C.F. e P.IVA 09981831218 – Via dei Campi n. 5 – 80051 AGEROLA (NA) mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020.

Con successiva determina n. 99 del 21.06.2022 è stata disposta la proroga del servizio fino al 31.12.2022.

Con determinazione n. n. 36 del 27.02.2023 del Settore lavori Pubblici, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 205 del 29.12.2022 la gestione alla medesima società mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, per la durata di anni 3 decorrenti dalla data di consegna del 1.03.2023 e con scadenza al 28.02.2026.

4. DATA DI SCADENZA: 28.02.2026

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il canone annuo offerto in sede di affidamento di € 8.100,00 oltre IVA viene compensato, per i tre anni di concessione, con l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a cura della stessa società concessionaria, per l'ammontare preventivato di € 25.597,24 oltre IVA, come da determina del Settore lavori Pubblici n. 36 del 27.02.2023

RELAZIONE D.L. 18/10/2012 N. 179, Art. 34 COMMI 20-27 convertito in L. 17/12/2012, n. 221

Scheda di rilevazione dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO POLIVALENTE "PALAZZETTO DELLO SPORT ALFONSO CRISCUOLO"

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

La struttura nel suo complesso dovrà essere gestita e mantenuta in modo da garantire i requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza, le dotazioni di personale, le dotazioni di attrezzature necessarie, e tutto quanto occorrente nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia o che saranno emanate durante il periodo di gestione.

Il concessionario dovrà in particolare assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, restando a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione; dovrà, altresì, adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il concessionario risponde giuridicamente ed amministrativamente dell'ottemperanza delle suddette disposizioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concessionario dovrà:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla gestione dei diversi servizi erogati all'utenza, vigenti o che potranno essere emanate durante il corso dell'espletamento della concessione;
- controllare e vigilare affinché i propri operatori, incaricati per ogni singolo servizio, svolgano i loro compiti nell'osservanza delle norme organizzative relative alla gestione e conduzione dell'impianto;
- garantire l'utilizzo di personale in numero sufficiente ad assicurare una perfetta gestione dei diversi servizi erogati all'utenza;
- avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali, in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti per l'espletamento dei compiti e delle attività loro assegnati, tali da garantire un elevato livello di prestazioni;
- garantire che il personale adibito ai diversi servizi si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità del servizio espletato;
- provvedere, in caso di assenze degli operatori incaricati dei servizi, alla relativa sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica;
- applicare nei confronti di tutto il personale dipendente occupato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsti dalla normativa vigente nello specifico settore;
- garantire le funzioni di coordinamento e di direzione del servizio in concessione;
- vigilare sul buon andamento di ogni aspetto del servizio;
- informare-formare il personale di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei

dati personali - e applicarlo per quanto di propria competenza;

- fornire, prima dell'inizio della gestione, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - formare il personale addetto ai servizi sul corretto uso dei dispositivi di protezione nonché sulle norme comportamentali da osservare nella gestione delle emergenze e sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ivi compreso lo svolgimento di esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
 - effettuare i controlli necessari a prevenire gli incendi;
 - garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
 - garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti, ivi compresi gli impianti antincendio;
 - garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva;
 - fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
 - tenere un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
 - formare il personale addetto nelle norme comportamentali da osservare nella comunicazione con l'utenza;
 - ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio non esplicitamente indicato nel presente capitolato ma previsto dalle vigenti disposizioni legislative applicabili alla fattispecie.
- Nella gestione dell'impianto il concessionario dovrà tra l'altro assicurare il rispetto delle disposizioni previste:
- dall' "Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" dell'11/07/1991;
 - dall' "Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" del 16/01/2003;
 - dal D.M. 18 marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Il concessionario dovrà inoltre:

- acquisizione, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni e/o licenze prescritte dalle vigenti disposizioni legislative sia per la gestione dell'impianto che per le diverse attività e manifestazioni;

Oneri a carico del concessionario:

a. pagamento al Comune di Agerola del canone annuale di concessione offerto in sede di gara;

b. rimborso al Comune di Agerola, entro trenta giorni dalla notifica della fattura emessa dal fornitore, dei costi di energia elettrica dell'utenza a servizio dell'intero complesso; tale rimborso è previsto per i primi due anni di gestione tenuto conto della impossibilità di trasferire al concessionario l'impianto fotovoltaico e i relativi misuratori; all'inizio del terzo anno è obbligo del concessionario trasferirsi tale utenza in uno alla licenza di esercizio dell'impianto fotovoltaico sostenendo i relativi costi;

- c. rimborso al Comune di Agerola dei costi dell'utenza idrica (servizio idrico integrato) a servizio dell'intero complesso, entro trenta giorni dalla notifica della fattura emessa dal distributore;
- d. le spese per la fornitura gas a servizio della struttura, previa voltura entro la data fissata per la consegna, del relativo contratto a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione di tale utenza per tutto il periodo di gestione.
- e. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- f. verifiche periodiche di legge su fabbricato, impianti, apparecchiature e ogni dotazione facente parte del patrimonio in gestione;
- g. pulizia giornaliera di tutti i locali e degli spazi interni, utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata anche più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli stessi;
- h. pulizia periodica degli spazi esterni ed aree pertinenziali all'edificio e sgombero eventuale di neve quando necessario e con mezzi adeguati;
- i. custodia, vigilanza e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento sia dei locali che degli ambiti esterni;
- j. fornitura dei prodotti di consumo e di manutenzione;
- k. stipula delle polizze assicurative;
- l. spese contrattuali;
- m. imposte tasse contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione;
- n. promozione e organizzazione delle diverse attività sportive, ricreative e didattica;
- o. conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici;
- p. manutenzione ordinaria delle opere murarie costituenti l'edificio e le opere esterne.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

La concessione è stata affidata alla MASSA LUBRENSE NUOTO S.S.D. s.r.l., C.F. 90078290633 e P.IVA 07281371216 - Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli (R.E.A. n. NA-928337) avente sede in Massa Lubrese (NA), Via Cristoforo Colombo 15/A, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per anni 18 di cui 10 come previsti in sede di gara ed 8 in ragione degli investimenti proposti dal concessionario in sede di offerta, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna avvenuto 20.12.2018. Atti di approvazione: delibera di G.C. n. 143 in data 28.12.2017 e determinazione a contrarre del Settore LL.PP. e Ambiente n. 77 del 31.05.2018.

Stipula del contratto, in data 12.12.2018, rep. n. 131/2018.

4. DATA DI SCADENZA: 19.12.2036, salvo contenzioso in essere. La durata del contratto è fissata in anni 18 (diciotto) di cui 10 come previsti in sede di gara ed 8 in ragione degli investimenti proposti dal concessionario in sede di offerta, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna avvenuto il 20.12.2018.

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il canone annuo da corrispondere al Comune di Agerola è pari ad € 1.001,00 oltre IVA. Detto canone è soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT nazionale relativo all'inflazione.

6. NOTE: Attualmente in contenzioso per morosità.

4. Gli esiti della ricognizione

Dall'esame delle schede di dettaglio compilate dai settori competenti per materia in occasione della ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dall'Ente si evincono i seguenti elementi:

1. gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 dei seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica sono conformi ai dettami della normativa europea:
 - Concessione gestione del servizio illuminazione votiva presso il cimitero comunale;
 - Gestione degli impianti sportivi;

Conseguentemente, si può concludere che non si rendono necessari interventi di adeguamento per nessuno degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere, né in relazione alle modalità di affidamento che furono previste, né in relazione alla scadenza, pertanto essi proseguiranno tutti sino alla naturale scadenza prevista nei rispettivi contratti di servizio, fatto salvo il contenzioso con la gestione del Palasport, in corso di definizione.

In coerenza con quanto normato dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, si è proceduto ad una verifica puntuale di tutta la tipologia dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale alla data del 31/12/2022 al fine di verificare il rispetto della normativa citata.

Conclusioni

Da quanto sopra, si rileva che, ai sensi del comma 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con la legge 221/2012 ed in conformità agli adempimenti previsti dall'art. 30 del D.Lgs.01/2022, i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati dal Comune di Agerola alla data del 31/12/2022 risultano:

1. conformi ai requisiti della normativa europea in materia di affidamento e gestione di servizi pubblici locali;
2. economiche ed efficaci le relative gestioni.

Conseguentemente, si può concludere che non si rendono necessari nell'immediato interventi di adeguamento per nessuno degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere, né in relazione alle modalità di affidamento che furono previste, né in relazione alla scadenza, pertanto essi potranno proseguire tutti sino alla naturale scadenza.

Agerola, li 12 dicembre 2023

Il Segretario comunale - Dott. Gaetano Attanasio

Il Responsabile del Settore Affari Generali - Dott.ssa Rossella Mascolo

Il Responsabile del Settore Finanziario - Dott. Rocco Naclerio

Il Responsabile del Settore LL. PP. - Arch. Chiara Imperati

Il Responsabile del Settore Polizia Locale - M.Ilo Franco Naclerio

Il Sindaco - Dott. Tommaso Naclerio